

7 **Danno morte nel sistema D.lgs. n. 38/2000**

Il sistema innovato dal decreto in questione non ha modificato la natura ed i criteri di erogazione delle prestazioni economiche assegnate ai superstiti in conseguenza della morte dell'assicurato per cause lavorative. Come bene ha ribadito l'Istituto sin dai suoi primi atti [vedasi per tutti Circolare n. 57/2000] *il legislatore, infatti, ha tenuto conto dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza sia costituzionale [Corte Costituzionale, sentenza n. 372/1994] sia di legittimità [Cassazione, sentenza n. 6404/1998], in base ai quali il danno biologico è la conseguenza della violazione del diritto alla salute e, quindi, postula necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso, mentre in caso di morte è violato il diritto alla vita, che è bene giuridico completamente diverso dal diritto alla salute. Resta confermata, pertanto, in caso di morte dell'assicurato per cause lavorative, l'erogazione della rendita a superstiti nella disciplina ante D.lgs. n. 38/2000.*

In tal senso, quindi, la rendita conserva la natura di indennizzo del pregiudizio patrimoniale sofferto dai superstiti, come conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo che ha colpito il lavoratore, in ragione del loro rapporto di dipendenza economica con il defunto o di ricorrenza del cosiddetto stato di bisogno.

La reportistica dati sulle morti da lavoro è uno degli argomenti più complessi da affrontare anche solo per gli aspetti medico legali. Le tabelle che seguono, tutte tratte dalla *Relazione Annuale 2012 del Presidente, Appendice statistica [Inail, ed. 2013]* ci danno una visione di sintesi della questione limitatamente alle morti da infortunio. Peraltro, la terza delle seguenti tabelle focalizza l'attenzione anche sui dati delle rendite ai superstiti oggetto anche del contributo di questo capitolo.

Tabella 7 – Denunce di infortunio con esito mortale (modalità/anno di accadimento)

Tabella B2 – Denunce d'infortunio con esito mortale per modalità di accadimento e anno di accadimento

Modalità di accadimento	Anno di accadimento									
	2008		2009		2010		2011		2012	
In occasione di lavoro	1.264	77,83%	1.185	77,25%	1.191	80,31%	1.084	79,30%	1.045	80,64%
			-6,25%		0,51%		-8,98%		-3,60%	
senza mezzo di trasporto	843	51,91%	796	51,89%	797	53,74%	800	58,52%	758	58,49%
			-5,58%		0,13%		0,38%		-5,25%	
con mezzo di trasporto	421	25,92%	389	25,36%	394	26,57%	284	20,78%	287	22,15%
			-7,60%		1,29%		-27,92%		1,06%	
In itinere	360	22,17%	349	22,75%	292	19,69%	283	20,70%	251	19,36%
			-3,06%		-16,33%		-3,08%		-11,31%	
senza mezzo di trasporto	13	0,80%	16	1,04%	18	1,21%	14	1,02%	16	1,23%
			23,08%		12,50%		-22,22%		14,29%	
con mezzo di trasporto	347	21,37%	333	21,71%	274	18,48%	269	19,68%	235	18,13%
			-4,03%		-17,72%		-1,82%		-12,64%	
Totale	1.624	100,00%	1.534	100,00%	1.483	100,00%	1.367	100,00%	1.296	100,00%
			-5,54%		-3,32%		-7,82%		-5,19%	

Tabella 8 – Denunce di infortunio con esito mortale per gestione (modalità/anno di accadimento)

Tabella B2.1 – Denunce d'infortunio con esito mortale per gestione, modalità di accadimento e anno di accadimento											
Gestione	Modalità di accadimento	Anno di accadimento									
		2008		2009		2010		2011		2012	
Industria e servizi	In occasione di lavoro	1.057	75,88%	968	74,98%	988	78,85%	894	77,40%	870	79,52%
				-8,42%		2,07%		-9,51%		-2,68%	
	senza mezzo di trasporto	688	49,39%	632	48,95%	638	50,92%	646	55,93%	619	56,58%
				-8,14%		0,95%		1,25%		-4,18%	
	con mezzo di trasporto	369	26,49%	336	26,03%	350	27,93%	248	21,47%	251	22,94%
				-8,94%		4,17%		-29,14%		1,21%	
	In itinere	336	24,12%	323	25,02%	265	21,15%	261	22,60%	224	20,48%
				-3,87%		-17,96%		-1,51%		-14,18%	
	senza mezzo di trasporto	12	0,86%	13	1,01%	15	1,20%	13	1,13%	14	1,28%
				8,33%		15,38%		-13,33%		7,69%	
	con mezzo di trasporto	324	23,26%	310	24,01%	250	19,95%	248	21,47%	210	19,20%
				-4,32%		-19,35%		-0,80%		-15,32%	
	Totale	1.393	100,00%	1.291	100,00%	1.253	100,00%	1.155	100,00%	1.094	100,00%
				-7,32%		-2,94%		-7,82%		-5,28%	
Agricoltura	In occasione di lavoro	178	93,68%	190	91,79%	176	91,67%	165	93,22%	151	87,79%
				6,74%		-7,37%		-6,25%		-8,48%	
	senza mezzo di trasporto	139	73,16%	147	71,01%	143	74,48%	137	77,40%	123	71,51%
				5,76%		-2,72%		-4,20%		-10,22%	
	con mezzo di trasporto	39	20,53%	43	20,77%	33	17,19%	28	15,82%	28	16,28%
				10,26%		-23,26%		-15,15%		0,00%	
	In itinere	12	6,32%	17	8,21%	16	8,33%	12	6,78%	21	12,21%
				41,67%		-5,88%		-25,00%		75,00%	
	senza mezzo di trasporto	0	0,00%	3	1,45%	3	1,56%	1	0,56%	2	1,16%
				0,00%		0,00%		-66,67%		100,00%	
	con mezzo di trasporto	12	6,32%	14	6,76%	13	6,77%	11	6,21%	19	11,05%
				16,67%		-7,14%		-15,38%		72,73%	
	Totale	190	100,00%	207	100,00%	192	100,00%	177	100,00%	172	100,00%
				8,95%		-7,25%		-7,81%		-2,82%	
Per conto dello Stato	In occasione di lavoro	29	70,73%	27	75,00%	27	71,05%	25	71,43%	24	80,00%
				-6,90%		0,00%		-7,41%		-4,00%	
	senza mezzo di trasporto	16	39,02%	17	47,22%	16	42,11%	17	48,57%	16	53,33%
				6,25%		-5,88%		6,25%		-5,88%	
	con mezzo di trasporto	13	31,71%	10	27,78%	11	28,95%	8	22,86%	8	26,67%
				-23,08%		10,00%		-27,27%		0,00%	
	In itinere	12	29,27%	9	25,00%	11	28,95%	10	28,57%	6	20,00%
				-25,00%		22,22%		-9,09%		-40,00%	
	senza mezzo di trasporto	1	2,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
				-100,00%							
	con mezzo di trasporto	11	26,83%	9	25,00%	11	28,95%	10	28,57%	6	20,00%
				-18,18%		22,22%		-9,09%		-40,00%	
	Totale	41	100,00%	36	100,00%	38	100,00%	35	100,00%	30	100,00%
				-12,20%		5,56%		-7,89%		-14,29%	
Totale		1.624		1.534		1.483		1.367		1.296	

Tabella 9 – Infortuni tutelati e tipo di indennizzo
Tabella B7 – Infortuni indennizzati per anno di accadimento, modalità di accadimento e tipo di indennizzo

Anno di accadimento	Modalità di accadimento	In rendita				Totale
		In temporanea	In capitale	diretta	a superstiti	
2012	In occasione di lavoro	332.402	17.381	3.517	475	353.775
	senza mezzo di trasporto	312.232	16.295	3.204	306	332.037
	con mezzo di trasporto	20.170	1.086	313	169	21.738
	In itinere	56.240	4.320	812	133	61.505
	senza mezzo di trasporto	12.633	1.356	149	6	14.144
	con mezzo di trasporto	43.607	2.964	663	127	47.361
	Totale	388.642	21.701	4.329	608	415.280
2011	In occasione di lavoro	373.783	24.696	5.768	505	404.752
	senza mezzo di trasporto	349.702	22.944	5.205	336	378.187
	con mezzo di trasporto	24.081	1.752	563	169	26.565
	In itinere	61.565	5.639	1.473	176	68.853
	senza mezzo di trasporto	10.786	1.220	193	5	12.204
	con mezzo di trasporto	50.779	4.419	1.280	171	56.649
	Totale	435.348	30.335	7.241	681	473.605
2010	In occasione di lavoro	404.289	27.091	6.190	605	438.175
	senza mezzo di trasporto	377.721	25.151	5.491	375	408.738
	con mezzo di trasporto	26.568	1.940	699	230	29.437
	In itinere	66.285	6.075	1.591	176	74.127
	senza mezzo di trasporto	11.810	1.470	193	5	13.478
	con mezzo di trasporto	54.475	4.605	1.398	171	60.649
	Totale	470.574	33.166	7.781	781	512.302
2009	In occasione di lavoro	413.381	27.619	6.247	570	447.817
	senza mezzo di trasporto	386.810	25.586	5.551	343	418.290
	con mezzo di trasporto	26.571	2.033	696	227	29.527
	In itinere	66.681	6.227	1.767	198	74.873
	senza mezzo di trasporto	11.492	1.392	211	4	13.099
	con mezzo di trasporto	55.189	4.835	1.556	194	61.774
	Totale	480.062	33.846	8.014	768	522.690
2008	In occasione di lavoro	467.314	27.825	6.621	664	502.424
	senza mezzo di trasporto	439.927	25.741	5.849	389	471.906
	con mezzo di trasporto	27.387	2.084	772	275	30.518
	In itinere	69.857	5.939	1.724	218	77.738
	senza mezzo di trasporto	9.712	1.091	170	3	10.976
	con mezzo di trasporto	60.145	4.848	1.554	215	66.762
	Totale	537.171	33.764	8.345	882	580.162

Integrano i dati relativi agli infortuni con decesso quelli presenti nelle due successive tabelle, stessa derivazione delle precedenti (Tabb. D1 e D1.1) che inquadrano gli esiti mortali relativi alle malattie professionali riconosciute, sempre distinti per anno di competenza.

Tabella 10 – Malattie professionali riconosciute con esito mortale (gestione/anno decesso)

Tabella D1 – Malattie professionali riconosciute con esito mortale per gestione, genere e anno di decesso

Gestione	Genere	Anno di decesso									
		2008		2009		2010		2011		2012	
Industria e servizi	Maschi	1.960	96,93%	1.943	96,38%	1.773	96,57%	1.665	96,24%	1.437	96,38%
	Femmine	62	3,07%	73	3,62%	63	3,43%	65	3,76%	54	3,62%
	Totale	2.022	100,00%	2.016	100,00%	1.836	100,00%	1.730	100,00%	1.491	100,00%
Agricoltura	Maschi	43	97,73%	42	93,33%	24	92,31%	28	96,55%	18	85,71%
	Femmine	1	2,27%	3	6,67%	2	7,69%	1	3,45%	3	14,29%
	Totale	44	100,00%	45	100,00%	26	100,00%	29	100,00%	21	100,00%
Per conto dello Stato	Maschi	98	98,99%	92	100,00%	64	96,97%	71	100,00%	70	98,59%
	Femmine	1	1,01%	0	0,00%	2	3,03%	0	0,00%	1	1,14%
	Totale	99	100,00%	92	100,00%	66	100,00%	71	100,00%	71	100,00%
Totale		2.165	100,00%	2.153	100,00%	1.928	100,00%	1.830	100,00%	1.583	100,00%

Tabella 11 – Malattie professionali riconosciute per classi di età e anno decesso)

D 1.1 - Malattie professionali riconosciute con esito mortale per classe di età e anno di decesso

Classe di età	Anno di decesso				
	2008	2009	2010	2011	2012
35-39	3	1	0	0	1
40-44	5	3	3	2	2
45-49	12	13	9	8	5
50-54	35	33	29	31	18
55-59	105	75	57	74	44
60-64	166	160	160	130	110
65-69	240	237	223	197	183
70-74	295	308	259	267	246
75-79	440	418	367	326	292
80-84	463	520	428	365	329
85-89	299	294	282	294	252
90 e oltre	102	91	111	136	101
Totale	2.165	2.153	1.928	1.830	1.583

Ovviamente per tutti i casi nei quali, non ricorrendo il presupposto normativo, l'Istituto si trova costretto a non erogare alcun indennizzo ai superstiti, determinandosi un vuoto di tutela imposto dalla normativa, il tutto si riverbera negativamente sulle attività dell'Inail con anche sfavorevole esposizione mediatica, come accaduto ancora recentemente. Peraltro, è noto che l'Istituto ha promosso modifiche alla normativa in modo da consentire una più adeguata erogazione della rendita ai superstiti e scongiurare quanto più possibile quella estraneità di ristoro che anche per casi mortali può assumere una condivisibile rilevanza commemorativa.

In quest'ottica vale la pena segnalare come anche altri sistemi di tutela dei danni da lavoro procedano senza i vincoli dell'odierna normativa Inail. Ci si vuole, ad esempio, riferire alla speciale elargizione per le vittime del servizio²⁶ che, almeno per i genitori, svincola l'erogazione dai requisiti di convivenza e stato di bisogno.

In tal fatta, si potrebbe ripensare anche alla natura esclusivamente patrimoniale del beneficio omogeneizzando l'indennizzo per la lesione in vita a quello per la morte del lavoratore. È chiaro che allo stato l'articolo 13 del Decreto legislativo di cui si tratta ha definito – ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come *“la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”*, stabilendo che la menomazione biologica conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del Testo Unico. Allo stesso modo si potrebbe estendere la tutela anche alla lesione del *“bene vita”* erogando una quota di danno non patrimoniale, arreddituale, allo stesso pari di quanto vigente per le rendite Inail secondarie a menomazioni dal 16% al 100%.

²⁶La nota ministeriale è riportata, per quanto interessa, in Appendice 5.